

Penale Sent. Sez. 5 Num. 48244 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udiienza: 10/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a BRINDISI il 11/10/1969

avverso l'ordinanza del 12/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

sentito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'avvocato , per l'imputato, si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi a per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della e della entrambi dichiarati l'11/12/2015, nonché per autoriciclaggio.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'imputato, amministratore delle società suddette, distrasse - unitamente alla convivente beni per importo elevatissimo (circa 700.000 euro dalla e quasi 2.300.000 euro dalla la gran parte dei quali trasferiti in Spagna per l'avvio di altre iniziative imprenditoriali, in cui coinvolse la figlia diciannovenne



Inoltre, per impedire la ricostruzione delle vicende societarie sottrasse le scritture contabili, di cui dichiarò, falsamente, il furto.

La misura cautelare di massimo rigore è stata ricollegata a tutte le esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 cod. proc. pen.: il pericolo di reiterazione dei reati, il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo degli avv.ti _____ e _____


Entrambi si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, delle ritenute esigenze cautelari, oltre a muovere censure in rito.

2.1. Quanto al pericolo di reiterazione dei reati, lamentano che il giudizio del Tribunale si basi su elementi aleatori e privi di concretezza, oltre che mancanti della prescritta attualità, essendo riferiti al comportamento tenuto dall'imputato in relazione a società che sono, ormai, fuori della sua sfera di controllo. Non è stato tenuto conto, inoltre, della distanza temporale tra la data di commissione dei reati e quella di esecuzione della misura cautelare, nonché il fatto che in data 4/3/2019 sono stati sottoposti a sequestro (preventivo) tutti i beni mobili e immobili dell'indagato.

2.2. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, deducono che la molteplicità delle imputazioni già elevate rendono impossibile a _____ alterare la prova, essendo già stata acquisita al fascicolo tutta la documentazione reperibile. Tanto, senza considerare che la denuncia di furto della documentazione contabile, a cui si è appellato il Tribunale del riesame, è stata presentata non dall'indagato ma dalla compagna _____

2.3. Quanto al pericolo di fuga, lamentano che tale pericolo sia stato giustificato sulla base di mere presunzioni, prive di concretezza, e senza considerare che _____ ha sempre rispettato gli obblighi impostigli, pur essendo perfettamente in grado, qualora ne avesse avuto l'intenzione, di "darsi alla macchia". Deducono che il prevenuto - prima dell'emissione, in data 5 dicembre 2018, del _____ è sempre tornato in Italia, anche dopo l'emissione della misura cautelare che lo riguarda, e che in una occasione si è anche recato in Questura per pratiche relative al passaporto della figlia.

2.4. In ogni caso, i difensori lamentano che sia stata disattesa la richiesta di attenuazione della misura, attraverso la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, sulla base di mere presunzioni. Infine, eccepiscono la nullità del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, per tardività della notifica all'avv. _____ e lamentano la nullità dell'ordinanza genetica, perché mancante della autonoma valutazione delle emergenze investigative.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento ponendosi, anzi, ai limiti dell'ammissibilità (è certamente inammissibile per i primi due motivi che si vanno ad esaminare).

1. Il motivo in rito (il primo dell'avv.) è inammissibile per totale genericità, atteso che viene lamentata la mancanza di un'autonoma valutazione delle "risultanze investigative" e delle esigenze cautelari da parte del Giudice per le indagini preliminari senza illustrare la doglianza attraverso la comparazione della richiesta di misura cautelare, avanzata dal Pubblico Ministero, e il contenuto dell'ordinanza genetica, e senza indicare gli elementi di fatto su cui è mancato il vaglio del giudicante. La censura si risolve, quindi, nella inammissibile riproposizione della formula legislativa senza alcun aggancio alla fattispecie concreta. Tanto, a prescindere dal fatto che l'ordinanza impugnata ha specificamente esaminato la doglianza, già formulata in sede di riesame, rilevando che il Giudice per le indagini preliminari aveva riportato, nella propria ordinanza, ampi stralci della richiesta formulata dal Pubblico Ministero per poi procedere ad un'autonoma valutazione del compendio probatorio, come dimostrato dal fatto che, oltre a emettere la misura nei confronti di alcuni indagati, l'aveva negata per Argomenti completamente ignorati dal ricorrente.

2. La doglianza concernente la notifica del decreto di citazione in appello è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché, come già rilevato dal Tribunale del riesame, nessun obbligo aveva il Tribunale di notificare del giudizio il nuovo difensore (, dal momento che l'avviso era stato tempestivamente dato ai legali che, al momento della notifica, assistevano l'indagato. Solo per cortesia istituzionale era stato dato avviso (anche) al difensore successivamente nominato, per cui nessun rilievo assume la sua intempestività. Di ciò si è già interessata, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità (citata nell'ordinanza, a cui si rimanda), fornendo indicazioni perfettamente in linea con la soluzione adottata dal giudicante.

3. I motivi concernenti le esigenze cautelari sono infondati, giacché nessuna lacuna o illogicità affligge il provvedimento impugnato, con riguardo a tutti e tre i pericula libertatis indicati dall'art. 274 cod. proc. pen.. L'ordinanza, col riferimento all'estrema gravità della condotta, sia per l'ammontare delle distrazioni che per l'occultamento o distruzione delle scritture contabili; col rimarcare la callidità dell'indagato nel denunciare, falsamente, il furto delle scritture contabili; col rilevare la spregiudicatezza dell'indagato, dimostrata dal

coinvolgimento della figlia nelle sue spericolate operazioni commerciali, nonostante i rischi a cui la esponeva; col rimarcare la capacità dell'imputato di muoversi, con destrezza, in un contesto sovranazionale, riprendendo all'estero l'esercizio di attività dismesse in Italia, con capitali sottratti alle società italiane; con l'evidenziare che si era dato da fare, già prima di trasferirsi in Spagna, per occultare ogni traccia della sua illecita attività, chiedendo alla segretaria di farsi custode del personal computer societario e di un quaderno contenente dati utili agli accessi sui conti correnti bancari; col descrivere, sulla scorta degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni acquisite, la preparazione della "fuga" in Spagna, insieme alla famiglia, e la difficoltà di assicurarla alla giustizia italiana, ha fornito, con gli argomenti sopra enunciati, congrua e logica spiegazione sia del pericolo di reiterazione del reato, sia del pericolo di inquinamento probatorio che del pericolo di (nuova) fuga. A tanto non osta, invero, né il fatto che le società da lui gestite siano fallite, né il fatto che i suoi beni siano sottoposti a sequestro, sia perché nulla è dato sapere circa l'estensione del sequestro operato (l'ordinanza tace sul punto, né il ricorrente fornisce elementi utili al riguardo), sia perché la reiterazione dei reati, della specie di quelli per cui si procede, non richiede affatto l'impiego di grossi mezzi, assertivamente negati alla disponibilità del prevenuto. Ugualmente assertiva è la deduzione relativa al pericolo di inquinamento probatorio, dal momento l'occultamento (o distruzione) della documentazione contabile non ha affatto consentito agli inquirenti di acquisire "tutta la documentazione necessaria" (tanto, a prescindere dal fatto che gli accertamenti giudiziari non devono riguardare, nella specie, la sola documentazione reperibile, ma tutti gli elementi idonei a far luce sulle attività illecite dell'indagato), mentre priva di rilievo è la deduzione circa la presentazione della denuncia di furto (effettuata dalla moglie dell'indagato), atteso che la compartecipazione alla gestione delle società depone inequivocabilmente per la corresponsabilità nella scelta della strategia idonea a ostacolare l'accertamento degli illeciti perpetrati. Il fatto, poi, che abbia continuato a frequentare l'Italia dopo il suo trasferimento in Spagna non significa che voglia sottostare spontaneamente alla giustizia italiana, dal momento che è stato necessario emettere un mandato di arresto europeo per riportarlo in Italia. Quanto, infine, alla scelta della misura, parimenti decisivo è il rilievo del giudicante, secondo cui gli arresti domiciliari, anche presidiati da braccialetto elettronico, non sarebbero idonei ad assicurare l'osservanza di tutte le prescrizioni associate alla detenzione domiciliare, tra cui quella di non comunicare con soggetti estranei al nucleo familiare.

Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp.
Att. cod. proc. penale.


Così deciso il 10/9/2019

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente

(Stefano Palla)



CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

